



RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE. SOLIDARIETÀ.

CASS. CIV., SEZ. I, 22 NOVEMBRE 2010, N. 23581.

L'affermazione che si debba rispondere per fatto proprio, anche in solido con altri, dell'intero danno, se costituisce applicazione del principio di solidarietà passiva nelle obbligazioni di risarcimento da fatto illecito, non esime, in presenza della relativa domanda di accertamento ritualmente proposta dalla parte che vi sia legittimata, dalla ripartizione in ogni caso delle quote di ripartizione interna della responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo	- Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria	- Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo	- rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo	- Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10044-2005 proposto da:

ASSITALIA - Le Assicurazioni d'Italia S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. ORIANI 32, presso l'avvocato SCIUME' ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

P.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 355, presso l'avvocato AMORESANO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINO RINALDO, giusta procura a margine del controricorso;



FALLIMENTO STAR IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. GILU., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato BIAMONTI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RONDINONE NICOLA, giusta procura in calce al controricorso;

G.C. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di erede di G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso l'avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCHINI FABIO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

CONTRO

G.S., B.R., G.A.GI., M. V.I., T.A.;

- intimati -

sul ricorso 10151-2005 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 355, presso l'avvocato AMORESANO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINO RINALDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

CONTRO

FALLIMENTO STAR IMMOBILIARE S.R.L., in persona del Curatore Dott. GILU., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato BIAMONTI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RONDINONE NICOLA, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

CONTRO

ASSITALIA S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2765/2004 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

preliminarmente si riuniscono i ricorsi;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato BERTI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;



uditi, per i controricorrenti G. + altri e Fall. STAR, gli Avvocati BIAMONTI LUIGI, con delega, e RONDINONE NICOLA che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 24 novembre 1995 il curatore, del Fallimento STAR Immobiliare s.r.l., dichiarato in data 5 dicembre 1994, propose azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Ga.Gi. e G.P., il secondo dei quali succeduto al primo nella carica di amministratore unico - e dei sindaci, P.C., presidente, nonché T.A. e M.V.I., coniugi, che erano nel contempo possessori di tutte le quote del capitale sociale.

Il fatto generatore della responsabilità, per quel che in questa sede rileva, e per il modo in cui è stato accertato nel giudizio di merito di primo grado e può considerarsi pacifico, è il seguente.

Nell'assemblea del 2 dicembre 1991 i soci nominarono il collegio sindacale nella formazione sopra indicata, deliberarono l'aumento di capitale da L. cinquanta milioni a L. un miliardo, e sottoscrissero contestualmente il versamento. Nel verbale si diede atto che l'esecuzione dell'aumento di capitale risultava da una ricevuta di versamento nella medesima data sul conto corrente della società.

Nella stessa data, in effetti, l'amministratore unico Ga.

aveva emesso a favore del T. un assegno sul conto corrente della società per L. 953.000.000, e il T. aveva depositato il medesimo assegno sul conto della società, dove esso era stato accreditato con valuta del giorno successivo, senza effettivi movimenti finanziari se non per gli interessi passivi di un giorno sulla somma anticipata dalla banca. Alla chiusura dell'esercizio a fine anno il bilancio della società esponeva pertanto al passivo un capitale di L. 1.000.000.000.

Il ragioniere P., chiamò in giudizio, a titolo di garanzia, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., per esserne tenuto indenne. La compagnia di assicurazioni, nel costituirsi, oltre a negare il nesso causale tra inadempimento del suo assicurato e danno cagionato alla società, dedusse, per quel che qui ancora rileva, che la polizza conteneva una clausola così formulata: "L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'assicurato esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà", e chiese che si accertasse la quota della responsabilità personale del P., al fine di determinare l'ammontare del suo obbligo di manleva.

Il tribunale di Milano, accogliendo la domanda del fallimento, dichiarò il P. responsabile in solido con gli altri amministratori e sindaci della società fallita per il danno accertato in misura pari a L. 950.000.000, oltre agli accessori, e accertò il diritto del P. ad essere tenuto indenne dalla compagnia di assicurazione di quanto avesse corrisposto al fallimento a titolo di responsabilità personale, senza indicare la quota della responsabilità del medesimo



sindaco. Il tribunale esclude invece che il P. dovesse rispondere di un altro fatto, consumatosi in data successiva alla sua cessazione dalla carica, del quale avrebbero dovuto rispondere solidalmente invece gli amministratori unici succedutisi nella carica, vale a dire G.P. e G. G., nonché il T. e la M.

Contro quella sentenza proposero appello gli eredi di G.P., rimasto contumace in primo grado e nel frattempo deceduto, deducendo la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado al loro dante causa presso la sede della società, sebbene egli risultasse anche anagraficamente residente all'estero da data anteriore. Propose appello inoltre il P., negando la sua responsabilità, deducendo che l'aumento del capitale a suo tempo deliberato, sottoscritto e versato pareva corretto sia sul piano sostanziale e sia su quello amministrativo e contabile; e che l'emissione dell'assegno di L. 950.000.000 in favore del T. non appariva sospetto, perchè il T. controllava di fatto l'intero capitale sociale, godeva di affidamento dentro e fuori la società, e a quel tempo erano in corso acquisizioni di immobili ancora da perfezionare per un importo di L. 908.500.000, come risultava dal bilancio al 31 dicembre 1991. Infine anche Assitalia propose appello, tra l'altro contestando il nesso causale tra violazioni commesse dal suo assicurato e danno sofferto dalla società per mancato versamento del capitale sottoscritto dai soci, e chiedendo in subordine l'accertamento della quota di responsabilità a carico del P..

Con sentenza 29 ottobre 2004 la Corte d'appello di Milano confermò la decisione di primo grado, salvo che per la condanna del G.. A questo proposito la corte territoriale accertò la nullità della notifica, e rimise la causa al primo giudice limitatamente alla posizione processuale dello stesso G..

Per la cassazione della sentenza ricorre Assitalia Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., con tre mezzi d'impugnazione.

Resistono con distinti controricorsi G.C., P. C. e il Fallimento.

Ricorre altresì P.C. con atto affidato a due mezzi d'impugnazione. Ad esso resiste il fallimento.

I due ricorsi sono stati riuniti prima dell'udienza. I due ricorrenti e G.C. hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del suo ricorso, Assitalia denuncia la violazione dell'art. 331 c.p.c., perchè il giudice d'appello, nel dichiarare la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado al convenuto G.P., amministratore unico della STAR Immobiliare s.r.l., ha rimesso la causa al giudice di primo grado limitatamente alla posizione dello stesso G., sebbene in relazione alla domanda proposta da Assitalia, di accertamento della quota di responsabilità del suo assicurato P.C., dovesse ravvisarsi un litisconsorzio necessario tra Assitalia, chiamata in garanzia per la responsabilità del solo P., e tutti i convenuti in responsabilità, in relazione all'accertamento interno della misura della responsabilità di ciascuno di questi.



Il mezzo è infondato. Con riferimento all'unico fatto imputato al P., il tribunale aveva affermato la responsabilità solidale di questi e degli altri due sindaci, T. e M., con il solo amministratore unico del tempo, Ga.Gi.. Non essendo stata accertata alcuna obbligazione risarcitoria solidale a carico del P. e del G., non vi era motivo di rimettere al tribunale la causa anche con riguardo al rapporto processuale interno tra Assitalia e il suo assicurato P..

Il secondo motivo del ricorso principale verte sull'insufficiente motivazione in ordine al nesso di causalità tra gli inadempimenti addebitati al P. e il danno sofferto dalla società, da esaminare sotto il profilo dell'art. 2407 c.c.. Si deduce che l'organo amministrativo, che avrebbe dovuto provvedere al recupero della somma, coincideva con l'autore materiale dell'illecito ai danni della società, vale a dire con il T.; e che un'eventuale successiva denuncia al tribunale ex art. 2409 non avrebbe pacificamente consentito una tutela societaria maggiore rispetto all'azione di responsabilità esercitata dal fallimento.

Il mezzo deve essere esaminato insieme al primo motivo di ricorso proposto dal P., a sua volta vertente sul nesso di causalità tra comportamento del sindaco e danno risarcibile. Egli sostiene di non aver considerato pregiudizievole l'assegno emesso il 2 dicembre 1991 dall'amministratore a favore del T. per L. 950.000.000, fatto emerso dalla verifica contabile del 4 febbraio 1992, perchè nel bilancio del 1991 risultavano annotate sotto la voce "immobili c/anticipazioni" L. 908.500.000, somma che sarebbe stata anticipata dal T.; perchè in quel bilancio le perdite erano del tutto irrilevanti; e perchè lo stesso curatore fallimentare aveva ammesso che la società cominciò a versare in stato d'insolvenza a partire dall'aprile 1993, vale a dire quando egli era cessato dalla carica, e fino a quel momento la circostanza che il credito della società per il versamento del capitale sottoscritto non fosse stato fatto valere non aveva provocato alcun danno alla società o ai suoi creditori. Il persistente credito della società nei confronti dei soci escludeva la perdita patrimoniale, e infatti il fallimento STAR aveva chiesto fin dal 1995 ed ottenuto a pieno e valido titolo nei confronti dei debitori T. e M. un sequestro conservativo fino a concorrenza di L. 1.500.000.000.

Il vizio d'insufficiente motivazione, denunciato con i due mezzi in esame, non sussiste. Il giudice di merito ha osservato che il presidente del collegio sindacale doveva rendersi conto - a seguito della verifica contabile del febbraio 1992, che mostrava un versamento a favore del T. pari al prezzo dell'intero aumento di capitale nella stessa data del preteso versamento del prezzo delle quote di nuova emissione - del fatto che l'aumento di capitale sottoscritto non era stato effettivamente versato; e che tale accertamento gli avrebbe imposto di sollecitare l'organo amministrativo alle dovute iniziative, o di provvedere all'assunzione delle opportune decisioni sostitutive. La pur sintetica indicazione del giudice di merito, basata su fatti oggi fuori discussione, contiene un rinvio alle previsioni della disciplina del codice civile, la quale imponeva bensì all'organo sindacale di sollecitare l'organo amministrativo ad agire per la riscossione del credito, ma, innanzi tutto, di rilevare la falsità del bilancio redatto dall'amministratore per il periodo al 31 dicembre 1991, nel quale a fronte di un capitale di L. 1.000.000.000, dato per interamente versato in forza di un artificio contabile - e cioè per avere la stessa società fornito ai soci la provvista del preteso aumento - non figurava il



credito nei confronti dei soci per L. 950.000.000, pur ammesso esplicitamente dal P. nel suo ricorso. In tal modo, infatti, il credito della società figurava contabilmente azzerato, così da escludere ogni azione di recupero nei confronti dei soci, pur nei tempi nei modi stabiliti dall'amministratore ai sensi dell'art. 2477 c.c., dal P. richiamato. Vero è poi che le registrazioni contabili interne alla società non avevano l'effetto di estinguere il rapporto obbligatorio, ma solo di dissimulare un credito pari alla quasi totalità del capitale sociale, e con ciò di giustificare l'inerzia dell'organo amministrativo nel farlo valere. Tuttavia in base a questi elementi ben poteva il giudice di merito imputare - come ha fatto - la mancata riscossione del credito sociale, e il conseguente danno al patrimonio della società, al concorrente inadempimento del collegio sindacale ai suoi obblighi, senza che possa avere ingresso la censura di insufficienza della motivazione sul punto. In tale situazione, il tema della persistente possibilità per gli organi del fallimento di escutere utilmente il credito della società nei confronti dei soci poteva bensì identificare un punto decisivo, ma solo in presenza di puntuali allegazioni sottoposte al giudice di merito - e da questi non prese in considerazione - dalle parti interessate; le quali invece, nel presente giudizio di legittimità, se non ne tacciono del tutto, si limitano ad accennare genericamente ad un sequestro conservativo che sarebbe stato chiesto nel 1995 dal fallimento a carico del T. e della M. (circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata), senza specificarne il titolo, e senza illustrarne le successive vicende.

Con il terzo motivo Assitalia censura l'omessa pronuncia sulla sua domanda di accertamento della quota di responsabilità del suo assicurato. La corte d'appello, motivando il rigetto del relativo motivo d'appello, aveva sostenuto che la polizza assicurativa coprisse la responsabilità "per fatto proprio, anche in solido con altri, essendo indubbio che dell'evento dannoso l'ex presidente del collegio sindacale della STAR Immobiliare debba rispondere per l'intero ed a titolo personale avendo impedito il comportamento gravemente negligente ed omissivo... di eliminare il danno cagionato alla società dai suoi organi gestori".

Il motivo è fondato. In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, anche contrattuale, l'art. 2055 c.c. dispone, nel primo comma, che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento dei danni (regolando invece l'art. 1298 c.c. la solidarietà nell'esecuzione delle prestazioni dovute in forza di obbligazioni contrattuali o quasi contrattuali).

Il capoverso dell'art. 2055 stabilisce inoltre che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (non potendosi qui ammettere, per la natura illecita del fatto generatore, l'eccezione contemplata nei rapporti interni nell'art. 1298 cpv., per il caso di obbligazione contratta nell'interesse esclusivo di alcuni di essi).

Nel caso sottoposto all'esame della corte la compagnia assicuratrice, facendo valere la clausola di polizza che limitava l'assicurazione alla sola quota di responsabilità dell'assicurato esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà, aveva chiesto l'accertamento della quota di responsabilità del suo assicurato nei rapporti interni tra i coautori dell'illecito. Il giudice di merito, dovendosi pronunciare sul punto, si è limitato ad osservare che dell'evento dannoso



l'ex presidente del collegio sindacale della STAR Immobiliare deve rispondere per l'intero ed a titolo personale per non aver impedito il danno cagionato alla società dai suoi organi gestori, con tale motivazione mostrando di non distinguere, nel caso del fatto dannoso imputabile a più persone, tra la responsabilità del singolo nei confronti del danneggiato, che è solidale con quella degli altri concorrenti, e la ripartizione interna delle responsabilità tra i diversi coobbligati. L'affermazione che si debba rispondere per fatto proprio, anche in solido con altri, dell'intero danno, se costituisce applicazione del principio di solidarietà passiva nelle obbligazioni di risarcimento da fatto illecito, non esime infatti, in presenza della relativa domanda di accertamento ritualmente proposta dalla parte che vi sia legittimata, dalla ripartizione in ogni caso (non potendo qui ricorrere la già ricordata eccezione dell'art. 1298 c.c., comma 1) delle quote di ripartizione interna della responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Questa norma è stata violata dal giudice di merito, sicché il motivo d'impugnazione in esame deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata nel capo concernente la domanda di accertamento subordinata, proposta dalla compagnia di assicurazioni, di accertamento delle quote interne di responsabilità tra i diversi autori del danno. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fini ulteriori indagini in fatto, in ordine alle singole condotte illecite tenute dai diversi responsabili, produttive dell'unico danno, ma soltanto delle valutazioni in ordine alla graduazione delle responsabilità.

In ordine a queste occorre tener conto del fatto che, a seguito dell'introduzione nell'art. 384 c.p.c., comma 1 della previsione del giudizio di merito in cassazione per opera della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 66, il ricorrente, nel formulare il suo mezzo d'impugnazione, deve considerare la possibilità che, a seguito del suo accoglimento, la decisione di merito non richieda ulteriori indagini di fatto, e ha conseguentemente l'onere di svolgere le difese strumentali a detto giudizio.

Nel caso in esame, mentre l'assicurato P., del quale è richiesta la determinazione della quota di responsabilità, ha sostenuto la correttezza della statuizione impugnata dalla compagnia assicuratrice, alla quale si è contrapposto, la stessa compagnia non ha svolto alcuna difesa in ordine al modo in cui dovrebbero essere diversamente valutate le responsabilità degli autori delle condotte concorrenti alla determinazione del fatto illecito, limitandosi ad affermare che la responsabilità del presidente del collegio sindacale sarebbe inferiore a quella dell'amministratore, senza illustrare questa tesi, e senza considerare la necessità che il giudizio di accertamento in questione sia condotto unitariamente sulle posizioni dei quattro responsabili. Deve pertanto trovare applicazione il criterio sussidiario, stabilito dall'art. 2055 c.p.c., comma 3, per il quale, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Con il secondo motivo del suo ricorso, il P. censura l'immotivata compensazione delle spese, disposta.

Nell'impugnata sentenza, nel rapporto processuale con Assitalia, in cui era vittorioso.

Il motivo è infondato. Premesso che la compensazione delle spese costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito per il quale, prima della Novella n. 40 del 2006,



non era richiesta una motivazione espressa, potendo le ragioni del provvedimento ricavarsi dalla lettura complessiva della sentenza, la corte ritiene che nella fattispecie il giudice di merito, nel valutare la posizione delle parti nel giudizio di gravame, abbia attribuito peso prevalente alla sostanziale solidarietà di esse nei confronti del fallimento attore.

Le spese del giudizio di legittimità sostenute dal fallimento devono essere poste a carico di P.C., e sono liquidate come in sentenza. Nel rapporto tra il medesimo P. e la compagnia di assicurazioni si ravvisano giusti motivi per la loro compensazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta ogni altra censura dello stesso ricorso, nonché il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la responsabilità per quote uguali dell'amministratore e di ciascuno dei tre sindaci. Condanna P.C. al pagamento delle spese nei confronti del fallimento, che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, e compensa le spese tra le altre parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010